



COMUNE DI CORBARA

PROVINCIA DI SALERNO

C.A.P. 84010 - Tel. 081.913801
Fax 081.930056

Cod. Fisc. e Part. IVA 00335600656

COPIA

ESTRATTO - VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 DEL 23/06/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TARI ANNO 2014.

L'anno duemilaquattordici, il giorno 23 giugno, alle ore 21:30 nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Corbara a seguito di avvisi diramati dal Sindaco in data 12/06/2014 prot. n.3038, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta di prima convocazione.

Presiede la Seduta il Sig. DOTT. PIETRO PENTANGELO, Sindaco

Consiglieri assegnati n. 9 - In carica n. 9 - Presenti n. 8 compreso il Sindaco all'atto dell'apertura di seduta nelle persone dei signori:

	Presente	
1- PENTANGELO PIETRO.....	SI	SINDACO
2- CASO ANTONIO	SI	CONSIGLIERE
3- LOMBARDI MARIA GRAZIA.....	NO	"
4- INGENITO MASSIMO	SI	"
5- CIPRIANO FERNANDO.....	SI	"
6- GIORDANO BENITO.....	SI	"
7- FONTANA SERENA.....	SI	"
8- DEL PEZZO SABATO	NO	"
9- GARGANO LORENZO.....	SI	"
10-SERRAPICA MARIO.....	SI	"

Partecipa il Segretario Comunale, DOTT. VITTORIO MARTINO

Sono presenti gli Assessori: D'Antuono, Caso e Milione

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

SINDACO: "Prima di mettere in discussione questo ultimo punto, vorrei dire che anch'io non ce la faccio più a gestire situazioni, cittadini che non ce la fanno più. L'enunciazione del principio per cui bisogna abbassare le tasse, lo dicono il giorno prima e poi il giorno dopo cambiano atteggiamento. Il problema è che, come dire, hanno cominciato a toccarci proprio nei servizi fondamentali. La TASI dovrebbe coprire dei servizi che prima un Comune ben si guardava dal far gravare sui cittadini. Per esempio, l'anagrafe, la manutenzione delle strade, la pubblica illuminazione; tutta una serie di servizi che lo Stato ha detto ai sindaci: "Andatevi a prendere i soldi dai cittadini, perché noi da qui non ve ne mandiamo più". Ora, è evidente che siamo di fronte a un periodo che è uno spartiacque; sta cambiando veramente tutto. Io dico ai cittadini: "Io sono un rappresentante dello Stato, perché sono un Sindaco e devo fare il rappresentante dello Stato". Finché c'è una legge dello Stato, sia giusta che sbagliata, quando vesto da Sindaco io la devo rispettare la legge dello Stato. Quando, invece, sono libero da questo tipo di impegno io posso fare tutte le considerazioni e tutti i giudizi. E come dico quando non vesto i panni dello Stato, io non posso dire vicino ad un cittadino: "Non mangiare perché devi pagare la tassa". Io dico: "Tu pensa prima al bisogno primario della tua famiglia, e dopodiché, poi, se hai la possibilità di pagare anche la tassa è nel tuo stesso interesse andarla a pagare". Io mi rendo conto perfettamente di quello che si sta vivendo ogni giorno: dalle imprese che chiudono, dagli operai che vengono licenziati, e tutto il resto. Per quanto riguarda la TARI, questa è la proposta per le tariffe TARI 2014. La TARI è la tariffa della gestione dei rifiuti. Noi abbiamo fatto anche qui una lotta tremenda, nel senso che la legge ci dice che dobbiamo riversare sui cittadini l'intero costo del servizio. Siamo riusciti, in pratica, attraverso sacrifici non da poco, a chiudere con il Consorzio un tipo di accordo di circa 5 mila euro al mese in meno. Però, purtroppo, pienamente mangiato dal fatto che i costi di smaltimento in discarica sono aumentati, perché non ci sono discariche e se li fanno pagare. Dalle proiezioni che abbiamo fatto, abbiamo visto che il peso della tariffa resta pressoché inalterato. Abbiamo degli istogrammi che sono a disposizione presso l'ufficio finanziario del Comune, per vedere se il valore medio del peso della tariffa fosse cambiato o meno. E' rimasto inalterato. Anzi, non escludo che più una di una situazione possa andare a risparmiare qualcosa rispetto agli altri anni, specialmente per le famiglie numerose che con la TARES erano più penalizzate. Ciò nonostante, noi ci siamo riservati in Regolamento di mantenere tutti quei benefici a favore delle categorie più deboli; tipo quando ci sono abitazioni con un unico occupante e, quindi, con un unico reddito; per le ipotesi di famiglie stranamente numerose che dalla componente numerica possono essere penalizzate. Abbiamo mantenuto l'intenzione di aiutare i giovani che svolgono un'attività economica per il primo biennio ad ottenere un trattamento privilegiato, una riduzione del peso della tariffa; o la presenza di soggetti portatori di diversa abilità che meritano tutela sociale. Così come abbiamo mantenuto un abbattimento per coloro che riescono a dimostrare che hanno una casa a Corbara, ma che ci abitano meno di 183 giorni l'anno, perché dopo il 183esimo giorno scatta l'obbligo di presunzione di presenza sul territorio e quindi, la riduzione non sarebbe più possibile. Questi sono i dati più importanti che noi abbiamo preso in considerazione. Poi come finirà questa storia? Voi sapete che anche la nuova legge regionale sul trattamento dei rifiuti non è diventata ancora operativa, non si sa che tipo di gestione ci sarà dal primo luglio al 31 dicembre 2014. Io domani ho riunione per l'Unione dei Comuni, a cui abbiamo delegato questa situazione, con i sindaci di Sant'Egidio del Monte Albino e di San Marzano per vedere quali tipi di sviluppo ci sono. Ovviamente il principio fondamentale è quello di cercare di abbattere i costi o di ottenere

trattamenti meno onerosi. Queste sono tutte le notizie che ho a disposizione. Domande? Allora, pongo ai voti la delibera”.

Il Consiglio Comunale prende atto della proposta presentata dal Sindaco e procede alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATO che appare opportuno provvedere all'approvazione della proposta di approvazione delle aliquote della TARI. Anno 2014.

VISTO che il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ha espresso il proprio parere favorevole sulla proposta di delibera, in merito alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, I comma, del D. Lgs. n. 267/2000 T.U. E.E.L.L.

VISTO che il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ha espresso il proprio parere favorevole sulla proposta di delibera, in merito alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, I comma, del D. Lgs. n. 267/2000 T.U. E.E.L.L.

ACQUISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

Con votazione favorevole resa per alzata e seduta: Votanti n. 8 - Favorevoli n. 5 - Contrari n. 1 (Gargano) - Astenuti n. 2 (Giordano, Serrapica).

DELIBERA

- 1) Di ritenere le premesse integralmente riportate e per l'effetto:
- 2) Di approvare l'allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2014 (ALL.1);
- 3) Di approvare l'unita relazione esplicativa circa i criteri e le modalità utilizzate per il calcolo delle tariffe Tari per l'anno 2014 (ALL. 2);
- 4) Di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti "TARI" anno 2014, come risultanti da prospetto allegato (ALL. 3);
- 5) Di prevedere le seguenti agevolazioni e/o riduzioni:
 - a) **utenze non domestiche:**
riduzione del 40% del dovuto per i primi due anni dall'inizio dell'attività, quale incentivo allo sviluppo economico del territorio; il beneficio si applica solo ed esclusivamente alle attività economiche che non risultino mera continuazione di

attività precedentemente esistenti, cessate e/o trasferite con atto a titolo gratuito e/o oneroso;

b) **utenze domestiche:**

- riduzione del 40% del dovuto per i nuclei familiari con presenza di situazioni di diversa abilità certificata ai sensi dell'art. 3, comma 3, Legge n. 104/92, il cui ISEE sia non superiore ad € 12.000,00;
- riduzione del 20%, calcolato sulla sola quota fissa del componente del tributo, per
 - ✓ unità domestiche con superficie non superiore a mq. 60 con unico occupante ultrasettantenne con reddito ISEE inferiore ad € 7.500,00;
 - ✓ unità domestiche con superficie non superiore a mq. 90, con nucleo familiare composto da due persone, di cui una almeno ultrasettantenne, con reddito ISEE inferiore ad € 7.500,00;
 - ✓ unità abitative occupate dai nuclei familiari composti dal almeno 5 componenti con reddito ISEE inferiore ad € 7.500,00.
- Per le suindicate riduzioni dovrà essere prodotta apposita richiesta entro il 30/09/2014 al protocollo generale dell'Ente.

6) Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1 gennaio 2014, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti "TARI";

7) Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti "TARI", al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

DELIBERA ALTRESI'

Con separata votazione favorevole espressa per alzata di mano: votanti n. 8 - Favorevoli n. 6 - Contrari n. 1 (Gargano) - Astenuti n. 2 (Giordano, Serrapica), data l'urgenza, di rendere la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D. Lgs. n. 267/2000, T. U. E. E. L. L.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Piano finanziario e determinazione tariffe TARI 2014.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

PREMESSO

- che La Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) ha previsto all'art. 1, commi 639 e successivi, l'istituzione della I.U.C. (Imposta Unica Comunale), basata su due presupposti impositivi: il primo costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione fruizione dei servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- che il nuovo tributo comunale sui rifiuti, denominato TARI, sopprime dal 01/01/2014 la precedente forma di prelievo (TARES);

CONSIDERATO

- che il presupposto essenziale e imprescindibile per la determinazione delle tariffe del tributo (TARI) è individuato dalla normativa nel Piano Economico Finanziario (P.E.F.) dei costi del servizio rifiuti, già previsto dall'art. 8 del D.P.R. n. 158/99 e confermato dal comma 683 della citata legge n. 147/2014, ai sensi del quale "Il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale..."
- che il Consiglio Comunale, con deliberazione precedente alla presente, ha approvato il Regolamento che disciplina, nel territorio di questo Comune, l'Imposta Comunale Unica -IUC- comprendendo, quale sua componente, il Tributo Comunale sui rifiuti, denominato TARI;

RILEVATO

- che l'art. 3 del richiamato DPR n. 158/1999, prevede che la tariffa sia composta da una quota (fissa), determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e da una quota (variabile), rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio;
- che la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica;

- che le utenze domestiche, costituite soltanto dalle abitazioni familiari, sono distinte in categorie in relazione al numero degli occupanti, mentre le utenze non domestiche (attività produttive in genere), differenziate in relazione all'attività svolta;
- che l'applicazione della TARI sulle utenze domestiche, ovvero sugli immobili destinati esclusivamente all'abitazione di residenza principale con relative pertinenze, viene calcolata in base al numero dei componenti il nucleo familiare e alla metratura dell'abitazione, mentre per le residenze secondarie o abitazioni a disposizione, viene calcolata in base alla superficie ed alla occupazione convenzionale da parte di due occupanti;
- che l'applicazione della TARI per le utenze non domestiche è determinata dal rapporto tra il totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la loro superficie totale occupata, opportunamente corretto con il coefficiente potenziale di produzione di rifiuti, connesso alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa;
- che l'art. 38 del Regolamento I.U.C. prevede alcune agevolazioni per determinate categorie;

RITENUTO

relativamente all'anno 2014, di poter prevedere agevolazioni e riduzioni così come di seguito indicato:

- a) **utenze non domestiche**: riduzione del 40% del dovuto per i primi due anni dall'inizio dell'attività, quale incentivo allo sviluppo economico del territorio; il beneficio si applica solo ed esclusivamente alle attività economiche che non risultino mera continuazione di attività precedentemente esistenti, cessate e/o trasferite con atto a titolo gratuito e/o oneroso;
- b) **utenze domestiche**:
 - riduzione del 40% del dovuto per i nuclei familiari con presenza di situazioni di diversa abilità certificata ai sensi dell'art. 3, comma 3, Legge n. 104/92, il cui ISEE sia non superiore ad € 12.000,00;
 - riduzione del 20%, calcolato sulla sola quota fissa del componente del tributo, per
 - ✓ unità domestiche con superficie non superiore a mq. 60 con unico occupante ultrasettantenne con reddito ISEE inferiore ad € 7.500,00;
 - ✓ unità domestiche con superficie non superiore a mq. 90, con nucleo familiare composto da due persone, di cui una almeno ultrasettantenne, con reddito ISEE inferiore ad € 7.500,00;
 - ✓ unità abitative occupate dai nuclei familiari composti dal almeno 5 componenti con reddito ISEE inferiore ad € 7.500,00.

Per le suindicate riduzioni dovrà essere prodotta apposita richiesta entro il 30/09/2014 al protocollo generale dell'Ente.

EVIDENZIATO

pertanto che, al 31.12.2013, cessa l'applicazione della TARES;

TENUTO CONTO

che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO

l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

CONSIDERATO

che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO

- il Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti;
- il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali relativo all'anno 2014 è stato differito al 31 luglio 2014;

ACQUISITI

- sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
- sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità finanziaria espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) Di ritenere le premesse integralmente riportate e per l'effetto:
- 2) Di approvare l'allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2014 (ALL.1);
- 3) Di approvare l'unita relazione esplicativa circa i criteri e le modalità utilizzate per il calcolo delle tariffe Tari per l'anno 2014 (ALL. 2);
- 4) Di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti "TARI" anno 2014, come risultanti da prospetto allegato (ALL. 3);
- 5) Di prevedere le seguenti agevolazioni e/o riduzioni:
 - a) **utenze non domestiche**: riduzione del 40% del dovuto per i primi due anni dall'inizio dell'attività, quale incentivo allo sviluppo economico del territorio; il beneficio si applica solo ed esclusivamente alle attività economiche che non risultino mera continuazione di attività precedentemente esistenti, cessate e/o trasferite con atto a titolo gratuito e/o oneroso;
 - b) **utenze domestiche**:
 - riduzione del 40% del dovuto per i nuclei familiari con presenza di situazioni di diversa abilità certificata ai sensi dell'art. 3, comma 3, Legge n. 104/92, il cui ISEE sia non superiore ad € 12.000,00;
 - riduzione del 20%, calcolato sulla sola quota fissa del componente del tributo, per
 - ✓ unità domestiche con superficie non superiore a mq. 60 con unico occupante ultrasettantenne con reddito ISEE inferiore ad € 7.500,00;
 - ✓ unità domestiche con superficie non superiore a mq. 90, con nucleo familiare composto da due persone, di cui una almeno ultrasettantenne, con reddito ISEE inferiore ad € 7.500,00;
 - ✓ unità abitative occupate dai nuclei familiari composti dal almeno 5 componenti con reddito ISEE inferiore ad € 7.500,00.

Per le suindicate riduzioni dovrà essere prodotta apposita richiesta entro il 30/09/2014 al protocollo generale dell'Ente.

6) Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1 gennaio 2014, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti "TARI";

7) Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti "TARI", al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

8) Di dichiarare la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000, ricorrendo i presupposti di urgenza, con votazione separata, immediatamente eseguibile.

Corbara, 16/06/2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Dott. Luigi Troiano



Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - D. Lgs. n. 267/2000.

Corbara, 16/06/2014

Il Responsabile dell' Area Economico-Finanziaria

Dott. Luigi Troiano




Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - D. Lgs. n. 267/2000.

Corbara, 16/06/2014

Il Responsabile dell' Area Economico-Finanziaria

Dott. Luigi Troiano



ALLEGATO 1

1. PIANO FINANZIARIO - TRIBUTO SERVIZI RIFIUTI ANNO 2014

1.1 INTRODUZIONE

Il disegno di legge di stabilità reca il complessivo riordino della tassazione immobiliare, istituendo l'IUC (*Imposta Unica Comunale*).

Essa si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal semplice possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore IMU (*Imposta Municipale Propria*), che non colpisce le abitazioni principali; l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali TASI (*Tributo Servizi Indivisibili*) e TARI (*Tributo Servizi Rifiuto*).

La TARI riprende, in larga misura, quanto previsto dalla normativa vigente in materia di TARES e rappresenta la componente dei servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, *a carico dell'utilizzatore*.

La TARI è commisurata ad anno solare e parametrata sulla superficie degli immobili.

La bozza di legge di stabilità 2014 prevede l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 (TARES).

La suddivisione, per argomenti, dei commi è così ripartita:

- commi da 440 a 441 Istituzione IUC (*Imposta Unica Comunale*);
- commi da 442 a 469 TARI (*componente tributo servizio rifiuti*);
- commi da 470 a 479 TASI (*componente tributo servizi indivisibili*);
- commi da 480 a 503 Disciplina Generale componenti TARI e TASI.

Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.

1.2 GESTIONE DEL SERVIZIO

La redazione del piano finanziario è strumento propedeutico alla determinazione del costo del servizio da coprire con il gettito della tariffa.

- Obiettivi di igiene urbana

La gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi non pericolosi è attualmente svolta dal Consorzio Bacino Salerno1 (*attualmente in liquidazione*). L'azienda è composta da diversi Comuni ricompresi nelle aree dell'Agro Nocerino Sarnese, della Valle dell'Irno e di Cava de' Tirreni. Nel seguito sono elencate le attuali destinatarie dei rifiuti per lo smaltimento e/o il recupero:

- *Ecoambiente Salerno S.p.A.* come destinatario dei rifiuti urbani non differenziati
- *S.E.A. s.r.l.* come destinatario di carta, cartone, vetro e imballaggi in materiali misti;
- *GES.CO Ambiente* per rifiuti biodegradabili di cucine e mense;
- *Leone Domenico s.n.c.* per rifiuti ingombranti e urbani non specificati altrimenti;

Nel corso della prima parte del 2014 la gestione del ciclo integrale dei rifiuti sarà trasferita all'Unione dei Comuni "Terre dell'Agro".

- Costi di gestione

Attualmente il costo principale del servizio di gestione e smaltimento rifiuti urbani è rappresentato dal canone mensile che il Comune di Corbara eroga a favore del Consorzio di Bacino Sa1 che ammonta ad euro 21.650,71 per un totale di euro 259.808,52.

- Attuale gestione dei servizi per la raccolta dei rifiuti

Il servizio di raccolta e trasporto fino allo smaltimento della frazione indifferenziata del rifiuto urbano avviene con la modalità "porta a porta". Nella tabella seguente sono riportate le quantità raccolte per l'anno 2013.

MATERIALI	COD. CER	2013 (kg)
Scarti organici	200108	397520
Carta e cartone	200101	49790
Imballaggi in vetro	150107	4400
Imballaggi plastica	150106	41930
Vetro	200102	48220
Beni durevoli (RAEE)	200123	550
	200135	950
RUP (pile, farmaci, T/F)	200132	180
Rifiuti ingombranti	200307	9820
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23 e 20 01 35	200136	70
Urbani non specificati	200399	4180
Imballaggi in carta e cartone	150101	2660
Urbani non differenziati	200301	377310
Oli e grassi commestibili	200125	960
Residui pulizia strade	200303	1660

La successiva tabella riporta la frequenza di raccolta dei rifiuti secondo il piano di attività:

FREQUENZA DI RACCOLTA	
RSU tal quale	3 giorni su 7
Carta e cartone	1 giorno su 7
Multimateriale	1 giorno su 7
Vetro	7 giorni su 7
Umido organico	3 giorni su 7
Ingombranti	ritiro domestico

- Obiettivo economico

L'obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l'anno 2014, che pertanto l'Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente:

- copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricoprendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

La percentuale di raccolta differenziata per l'anno 2013 è stata pari al 59% circa.

- Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata per il periodo 2014

In considerazione del livello di raccolta differenziata raggiunto, il Comune di Corbara ha fissato un miglioramento della percentuale di raccolta differenziata al 31/12/2014 attraverso un potenziamento del servizio, l'avvio entro l'anno delle attività di compostaggio e una ripresa delle attività informative sulla differenziazione.

1.3 RELAZIONE AL PIANO FINANZIARIO

Nella valutazione dei costi gli aspetti presi in esame riguardano:

- *la qualità del servizio che si intende fornire al territorio*
- *l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi*

I costi così valutati sono classificati secondo le categorie di cui l'allegato I del metodo normalizzato.

La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macrocategorie:

- a) CG = Costi operativi di gestione**
- b) CC = Costi comuni**
- c) CK = Costo d'uso del capitale**

ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie.

a) COSTI DI GESTIONE (CG)

I costi di gestione sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene urbana.

Possono essere divisi in:

- *Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata*

$$\text{CGID} = \text{CSL} + \text{CRT} + \text{CTS}$$

dove:

CSL = costo di spazzamento e lavaggio strade

CRT = costi di raccolta e trasporto

CTS = costi di trattamento e smaltimento

- *Costi di gestione della raccolta differenziata*

$$\text{CGD} = \text{CRD} + \text{CTR}$$

dove:

CRD= costi raccolta differenziata

CTR= costi di trattamento e riciclo

CGIND - Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati	
CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.	€ 29.400,00
CRT - Costi raccolta e trasporto RSU	€ 70.565,00
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	€ 50.800,00
CGD - Ciclo della raccolta differenziata	
CRD - Costi della Raccolta differenziata	€ 115.847,00
CTR - Costi di trattamento e riciclo	€ 76.200,00
Totale CG	€ 342.812,00

La ripartizione dei costi è effettuata utilizzando i parametri 2013 in quanto compatibili.

b) COSTI COMUNI (CC)

Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all'esecuzione della raccolta dei rifiuti.

$$\text{CC} = \text{CARC} + \text{CGG} + \text{CCD diversi}$$

dove:

CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso

CGG = costi generali di gestione

CCD = costi comuni

CARC - Costi amm.vi accert., riscoss. e cont.	
Accertamento, riscossione, gestione e contenzioso	€ 19.000,00
CGG - Costi Generali di Gestione	
Costo del personale servizio ambiente	€ 21.000,00
CCD - Costi Comuni Diversi	
Oneri finanziari	€ 0,00
Camp di sensib.	€ 10.000,00
Fondo rischi crediti	€ 120.000,00
Contributo Miur (a dedurre)	-€ 4.000,00
Recupero evasione (a dedurre)	-€ 30.000,00
Totale CC	€ 96.000,00

e) COSTI D'USO DEL CAPITALE (CK)

Il *metodo normalizzato* richiede, infine, di calcolare il costo d'uso del capitale (CK), ricavato in funzione degli ammortamenti (AMM), accantonamenti (ACC) e remunerazione del capitale investito (R), calcolata in base alla formula ivi riportata:

$$R_n = r_n(kn_1 + ln + Fn)$$

Il costo d'uso del capitale (CK) è composto dagli ammortamenti, dagli accantonamenti e dalla remunerazione del capitale investito e sono sommati secondo la formula:

$$CK = Amm(n) + Acc(n) + R(n)$$

dove:

- Amm(n) = AMMORTAMENTI PER GLI INVESTIMENTI DELL'ANNO 2014

gli ammortamenti sono riferiti all'anno 2013 per gli investimenti relativi alla gestione dei rifiuti (impianti, mezzi attrezzature, servizi);

- Acc(n) = ACCANTONAMENTI

accantonamenti del gestore effettuati nell'anno 2014 per il pagamento di agevolazioni e riduzioni per l'anno 2014.

- R (n) = REMUNERAZIONE

remunerazione del capitale calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito (valore del capitale iniziale meno ammortamenti) aumentato dei nuovi investimenti.

Si tratta della remunerazione del capitale (interessi) che viene investito per la realizzazione di impianti ed acquisto attrezzature. E' da intendersi come un costo in quanto rappresenta un mancato introito.

Il tasso di remunerazione è calcolato in funzione del:

- *capitale netto contabilizzato* nell'esercizio precedente quello cui si riferisce il piano. E' ricavato dal valore delle immobilizzazioni materiali relative ad attrezzature, macchinari e impianti del servizio di gestione RSU;
- *investimenti programmati nell'esercizio*: è ricavato dall'ammontare degli investimenti previsti per l'anno oggetto di pianificazione;
- *fattore correttivo*: è determinato dalla correzione (variazione in aumento o diminuzione) effettuata per i valori degli investimenti previsti nel piano.

AMMn - Ammortamenti per l'anno di riferimento	
ACCn - Accantonamenti per l'anno di riferimento	
Rn - Remunerazione del capitale investito per l'anno di riferimento	
Totale CK	€ 0,00

Totale C.G. + C.C. + C. K. = 478.812,00 €

PARTE FISSA E PARTE VARIABILE

Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è l'individuazione della natura di tali valori:

- **fissi**: CSL + CARC + CGG + CCD + CK = 165.400,00 €
- **variabili**: CRT + CTS + CRD + CTR = 313.412,00 €

La *parte fissa* della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, la *parte variabile* è correlata alla effettiva produzione di rifiuto.

PROSPETTO RIASSUNTIVO

Prospetto riassuntivo	
CG - Costi operativi di Gestione	€ 342.812,00
CC - Costi comuni	€ 136.000,00
CK - Costi d'uso del capitale	€ 0,0
Totale costi	€ 478.812,00

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita:

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = C_{tuf} + C_{tuo}$ € 335.168,40	% costi attribuibili utenze domestiche	70,00%	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$C_{tuf} = \Sigma TF \times 70,00\%$	€ 115.780,00
				Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$C_{tuo} = \Sigma TV \times 70,00\%$	€ 219.388,40
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = C_{tnf} + C_{tnv}$ € 143.643,60	% costi attribuibili utenze NON domestiche	30,00%	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$C_{tnf} = \Sigma TF \times 30,00\%$	€ 49.620,00
				Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	$C_{tnv} = \Sigma TV \times 30,00\%$	€ 94.023,60

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l'ente deve ripartire tra le due categorie l'insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali.

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l'equivalenza *Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) = costi del servizio* ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l'incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche.

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten Esclusi immobili accessori	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1.1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	17.778,40	0,0075	183,52	0,0060	0,877315	81,97809
1.2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	26.639,14	0,0088	253,29	0,0140	1,029383	191,2822
1.3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	19.911,70	0,0100	180,02	0,0180	1,169754	245,9343
1.4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	23.079,04	0,0108	205,95	0,0220	1,263334	300,5863
1.5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	10.751,54	0,0111	84,91	0,0290	1,298427	396,2274
1.6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	4.408,65	0,0110	31,66	0,0340	1,286729	464,5425

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa utenza non domestica		mq	KC		KD Coefficiente di produzione kg/m anno	
			(per attribuzione parte fissa)		(per attribuzione parte variabile)	
			KC	KD	tar fissa	tar variabile
2.01	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	634,78	0,29	4,55	0,613647	1,968841
2.02	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI	54	0,44	3,83	0,931052	1,657288
2.04	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	93	0,34	2,97	0,719449	1,285155
2.05	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	4.834,00	1,01	8,91	2,137187	3,855466
2.08	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	1.053,05	0,9	9,26	1,904424	4,006916
2.09	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	46	0,44	5,51	0,931052	2,384244
2.10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA	718,5	0,94	8,24	1,989065	3,565549
2.11	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	83	1,02	8,98	2,158348	3,885756
2.12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO, ecc)	457	0,78	6,85	1,650501	2,964079
2.13	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	30	0,91	7,98	1,925585	3,453044
2.14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	2.079,00	0,41	7,53	0,867571	3,258323
2.15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	204	0,67	5,91	1,417738	2,557329
2.16	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE	2.299,00	5,54	48,74	11,72279	21,0904
2.17	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	417	4,38	38,5	9,2682	16,65942
2.18	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI	326	0,57	5	1,206135	2,163561
2.20	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE	191	0,34	3	0,719449	1,298137
2.21	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	214	1,02	8,95	2,158348	3,872775

CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI

Tariffa	Superficie media	O1 = Imposta tariffaria precedente	O2 = Magg. e add. EN.Fca precedenti	O3 = O1+O2 = Incasso precedente	O4 = Addiz.Prov. precedente	N1 = Imposta tariffe simulate	N2 = N1-O3 = Differenza	N3 = Diff.%	N4 = Addiz.Prov. prevista	N5 = N4-O4 = Diff.Add.Pr ov.
1.1-Usò domestico-Un componente	70	28.468,66	0	28.468,66	1.423,43	30.598,26	2.129,60	7,48	1.529,91	106,48
1.2-Usò domestico-Due componenti	75	72.344,15	0	72.344,15	3.617,21	76.350,64	4.006,49	5,53	3.817,53	200,32
1.3-Usò domestico-Tre componenti	76	67.977,78	0	67.977,78	3.398,89	68.273,45	295,67	0,43	3.413,67	14,78
1.4-Usò domestico-Quattro componenti	78	87.667,43	0	87.667,43	4.383,37	91.607,91	3.940,48	4,49	4.580,40	197,03
1.5-Usò domestico-Cinque componenti	82	44.246,89	0	44.246,89	2.212,34	48.080,95	3.834,06	8,66	2.404,05	191,71
1.6-Usò domestico-Sei o più componenti	87	17.926,39	0	17.926,39	896,32	20.381,56	2.455,17	13,69	1.019,08	122,76
2.1-Usò non domestico-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di cu	74	984,5	0	984,5	49,23	1.347,52	363,02	36,87	67,38	18,15
2.2-Usò non domestico-Campeggi, distributori carburanti	27	128,26	0	128,26	6,41	139,78	11,52	8,98	6,99	0,58
2.4-Usò non domestico-Esposizioni, autosaloni	93	171,1	0	171,1	8,56	186,43	15,33	8,98	9,32	0,76
2.5-Usò non domestico-Alberghi con ristorazione	1611	33.888,05	0	33.888,05	1.694,40	28.968,48	-4.919,57	-14,51	1.448,42	-245,98
2.8-Usò non domestico-Uffici, agenzie, studi professionali	62	5.255,75	0	5.255,75	262,79	6.224,95	969,2	18,44	311,25	48,46
2.9-Usò non domestico-Banche ed istituti di credito	46	142,04	0	142,04	7,1	152,51	10,47	7,37	7,63	0,53
2.10-Usò non domestico-Negozi abbigliamento,	57	3.820,98	0	3.820,98	191,05	3.991,07	170,09	4,45	199,55	8,5

calzature, libreria, cartoleria										
2.11-Usò non domestico-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	41	460,58	0	460,58	23,03	501,66	41,08	8,91	25,08	2,05
2.12-Usò non domestico-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico)	38	1.889,28	0	1.889,28	94,46	2.108,85	219,57	11,62	105,44	10,98
2.13-Usò non domestico-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	30	148,12	0	148,12	7,41	161,36	13,24	8,93	8,07	0,66
2.14-Usò non domestico-Attività industriali con capannoni di produzione	693	8.094,97	0	8.094,97	404,75	8.577,74	482,77	5,96	428,89	24,14
2.15-Usò non domestico-Attività artigianali di produzione beni specifici	165	1.145,93	0	1.145,93	57,3	1.504,96	359,03	31,33	75,25	17,95
2.16-Usò non domestico-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	287	63.138,24	0	63.138,24	3.156,91	75.437,50	12.299,26	19,47	3.771,88	614,97
2.17-Usò non domestico-Bar, caffè, pasticceria	59	8.335,56	0	8.335,56	416,78	10.811,83	2.476,27	29,7	540,59	123,81
2.18-Usò non domestico-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi	43	866,14	0	866,14	43,31	879,49	13,35	1,54	43,97	0,66
2.20-Usò non domestico-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	63	353,84	0	353,84	17,69	385,36	31,52	8,9	19,27	1,58
2.21-Usò non domestico-Discoteche, night club	214	1.184,81	0	1.184,81	59,24	1.290,66	105,85	8,93	64,53	5,29
- Imposta relativa a immobili non calcolati nell'anno corrente (cessati, sospesi, ...)	0	21.348,26	0,00	21.348,26	1.067,41	0,00	-21.348,26	0,00	0,00	-1.067,41
TOTALI	0	469.987,71	0,00	469.987,71	23.499,39	477.962,92	7.975,21	0,00	23.898,15	398,76

ALLEGATO 2

RELAZIONE ESPLICATIVA CIRCA I CRITERI E LE MODALITÀ UTILIZZATE PER IL CALCOLO DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2014

Il procedimento di calcolo delle tariffe si è basato sul "metodo normalizzato" di cui al DPR 27 aprile 1999, n. 158. Sono state quindi utilizzate le formule di calcolo indicate dalla norma partendo dai dati di costo, così come elaborati nel piano finanziario.

I criteri che hanno guidato l'Amministrazione nel determinare le tariffe sono stati: l'uniformarsi al dettato normativo, agevolare il più possibile, nei termini di legge, le utenze domestiche mantenendo comunque un rapporto equo di suddivisione dei costi.

In particolare:

- La suddivisione tra parte fissa e parte variabile dei costi è stata fatta in base alle formule di calcolo del DPR 158/99 citato.

- I criteri di suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche sono stati stabiliti in base a criteri razionali prendendo spunto da quanto indicato nelle linee guida approvate dal Ministero dell'Economia e Finanze quale suggerimento operativo, vale a dire:
 - a. parte fissa utenze domestiche e utenze non domestiche è stata ripartita in base al rapporto tra le superfici occupate dalle categorie, in assenza di altri dati certi disponibili
 - b. Per la parte variabile utenze domestiche e utenze non domestiche è stata effettuata basandosi sulla produzione di rifiuti. In assenza di dati concreti ed utilizzabili circa la produzione effettiva di rifiuti attribuibile alle due macro categorie ed avendo solo il dato totale dei rifiuti complessivi, si è deciso di calcolare la produzione delle non domestiche moltiplicando il coeff. Kd (potenziale produzione di rifiuti kg/mq) di ogni categoria (valore mediano) per i mq di ogni categoria. La sommatoria dei prodotti è indicativa della produzione delle non domestiche e per differenza è stata ottenuta la produzione delle domestiche (Metodo consigliato dal MEF già per il calcolo TARES), anche qui applicando l'agevolazione sulle utenze domestiche rispetto alle non domestiche. Rispetto al dato percentuale dal calcolo sopra esposto che pone a carico delle utenze domestiche una produzione del 70% ed alle non domestiche del 30%.
- Sono stati utilizzati, in assenza di dati disponibili misurati in loco del Comune, i coefficienti di produttività e di adattamento indicati dal DPR 158/99. Sono stati utilizzati i valori come da DPR 158/99 sia per il Kc (per la parte fissa), sia per kd (per la parte variabile) all'interno del minimo ed il massimo indicati dal DPR a riferimento per il SUD d'Italia.
- Sono stati applicati i coefficienti di produttività e di adattamento indicati dal DPR 158/99 minimi indicati per le utenze di tipo domestico per le utenze di tipo non domestico sono stati utilizzati per alcune specifiche categorie i coefficienti KD applicati al produzione della parte variabile della tariffa quelli massimi tenendo conto la capacità di produrre rifiuti e il confronto tra la tassazione 2013/2014 assicurando una più equa distribuzione del carico fiscale.

In particolare si è operata la scelta in merito alle seguenti specifiche categorie:

2.1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO
2.8	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI
2.9	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO
2.14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE

ALLEGATO 3 - Le tariffe del tributo comunale sui rifiuti "TARI" anno 2014

Categoria		Sottocategoria		t_Fissa	t_Variabile
1	Uso domestico	1	Un componente	0,877315	81,97809
1		2	Due componenti	1,029383	191,282211
1		3	Tre componenti	1,169754	245,934272
1		4	Quattro componenti	1,263334	300,586332
1		5	Cinque componenti	1,298427	396,227438
1		6	Sei o più componenti	1,286729	464,542513
2	Uso non domestico	1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,613647	1,968841
2		2	Campeggi, distributori carburanti	0,931052	1,657288
2		3	Stabilimenti balneari	0	0
2		4	Esposizioni, autosaloni	0,719449	1,285155
2		5	Alberghi con ristorazione	2,137187	3,855466
2		6	Alberghi senza ristorazione	0	0
2		7	Case di cura e riposo	0	0
2		8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,904424	4,006916
2		9	Banche ed istituti di credito	0,931052	2,384244
2		10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria	1,989065	3,565549
2		11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,158348	3,885756
2		12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico)	1,650501	2,964079
2		13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,925585	3,453044
2		14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,867571	3,258323
2		15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,417738	2,557329
2		16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	11,722792	21,090399
2		17	Bar, caffè, pasticceria	9,2682	16,659424
2		18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi	1,206135	2,163561
2		19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0	0
2		20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,719449	1,298137
2		21	Discoteche, night club	2,158348	3,872775

Prot. N. 3193 del 23/06/14

L'OGGETTO

Comune di Corbara Organo monocratico di revisione

Verbale n. 37 del 20 giugno 2014

Oggetto: Parere sulla "Proposta di Piano finanziario per la determinazione delle tariffe TA.RI. 2014"

L'organo di revisione monocratico

- Vista la "Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, avanzata dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per l'approvazione delle Piano finanziario per la determinazione delle tariffe TA.RI. 2014", fatta pervenire dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio economico finanziario;
- Visto l'articolo 239 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, il quale - al comma 1, lettera b), n. 7 - prevede che l'Organo di Revisione esprima un parere, tra l'altro, sulle proposte di regolamento e di applicazione dei tributi locali;
- Visto l'articolo 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, il quale dispone che il termine previsto per la delibera delle aliquote e delle tariffe dei tributi e dei servizi pubblici locali, nonché l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è fissato entro la data di approvazione del bilancio di Previsione, con effetto a partire dal mese di gennaio a cui il medesimo bilancio di Previsione fa riferimento;
- Rilevato che, a far data dal mese di gennaio 2014, è in vigore l'**Imposta Unica Comunale (I.U.C.)**, i cui presupposti impositivi risultano connessi, da un lato, al possesso di immobili (alla loro natura e al loro valore) e, dall'altro, all'erogazione e alla fruizione dei servizi Comunali;
- Verificato che, secondo lo schema introdotto dal Legislatore, l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) risulta composta di 3 tributi:
 1. **Imposta Municipale Propria (I.M.U.)**, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali (ad eccezione di quelle ricadenti nelle tipologie catastali A1, A8 e A9), le cui regole applicative ricalcano la normativa precedente, seppure con talune modifiche sostanzialmente connesse ai regimi di esenzione dal tributo, come riscritte all'articolo 1, comma 707, della Legge n. 147/2013;
 2. **Tributo per i Servizi Indivisibili (T.A.S.I.)**, tributo riferito ai servizi indivisibili, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, il cui presupposto impositivo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati (ivi compresa l'abitazione principale, come definita ai fini dell'Imposta Municipale Propria), di aree scoperte, nonché, di quelle edificabili;
 3. **Tariffa Rifiuti (TA.RI.)**, tassa destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, il cui presupposto è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, ad eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili non operative e le aree comuni condominiali;
- Esaminata e condivisa la proposta di "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.)", redatto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi da 639 a 737, della Legge n. 147/2013, con il quale vengono disposti disciplina e modalità di gestione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), suddivisa nelle seguenti parti:
 - ✓ **TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI** - costituito da 4 articoli;
 - ✓ **TITOLO 2 - DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)** - costituito da 14 articoli;

- ✓ **TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.)** - costituito da 26 articoli;
 - ✓ **TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TA.S.I.)** - costituito da 9 articoli;
 - ✓ **TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI** - costituito da 13 articoli;
- Constatato che il nuovo tributo comunale sui rifiuti, denominato TA.RI., sopprime dal 01/01/2014 la precedente forma di prelievo (TARES);
 - Visto che il presupposto essenziale e imprescindibile per la determinazione delle tariffe del tributo (TA.RI.) è individuato, dalla normativa, nel Piano Economico Finanziario (P.E.F.) dei costi del servizio rifiuti, già previsto dall'art. 8 del D.P.R. n. 158/99 e confermato dal comma 683 della citata legge n. 147/2014, ai sensi del quale *"Il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale..."*;
 - Rilevato che:
 - ✓ l'art. 3 del richiamato DPR n. 158/1999, prevede che la tariffa sia composta da una quota (fissa), determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e da una quota (variabile), rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio;
 - ✓ la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica;
 - ✓ le utenze domestiche, costituite soltanto dalle abitazioni familiari, sono distinte in categorie in relazione al numero degli occupanti, mentre le utenze non domestiche (attività produttive in genere), sono differenziate in relazione all'attività svolta;
 - ✓ l'applicazione della TA.RI. alle utenze domestiche, ovvero agli immobili destinati esclusivamente all'abitazione di residenza principale con relative pertinenze, viene calcolata in base al numero dei componenti il nucleo familiare e alla metratura dell'abitazione, mentre per le residenze secondarie o abitazioni a disposizione, viene calcolata in base alla superficie e all'occupazione convenzionale da parte di due occupanti;
 - ✓ l'applicazione della TA.RI. alle utenze non domestiche è determinata dal rapporto tra il totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la loro superficie totale occupata, opportunamente corretto con il coefficiente potenziale di produzione di rifiuti, connesso alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa;
 - ✓ l'art. 38 del Regolamento I.U.C. prevede alcune agevolazioni per determinate categorie;
 - Preso atto che il Responsabile Economico Finanziario ha ritenuto opportuno proporre, relativamente all'anno 2014, agevolazioni e riduzioni, così come di seguito indicato:
 - a) utenze non domestiche: riduzione del 40% del dovuto per i primi due anni dall'inizio dell'attività, quale incentivo allo sviluppo economico del territorio; il beneficio si applica solo ed esclusivamente alle attività economiche che non risultino mera continuazione di attività precedentemente esistenti, cessate e/o trasferite con atto a titolo gratuito e/o oneroso;
 - b) utenze domestiche:
 - ✓ riduzione del 40% del dovuto per i nuclei familiari con presenza di situazioni di diversa abilità, certificata ai sensi dell'art. 3, comma 3, Legge n. 104/92, il cui ISEE sia non superiore ad € 12.000,00;
 - ✓ riduzione del 20%, calcolato sulla sola quota fissa del componente del tributo, per
 - unità domestiche con superficie non superiore a mq. 60 con unico occupante

ultrasettantenne con reddito ISEE inferiore ad € 7.500,00;

- unità domestiche con superficie non superiore a mq. 90, con nucleo familiare composto da due persone, di cui una almeno ultrasettantenne, con reddito ISEE inferiore ad € 7.500,00;
- unità abitative occupate dai nuclei familiari composti dal almeno 5 componenti con reddito ISEE inferiore ad € 7.500,00.

Per le suindicate riduzioni dovrà essere prodotta apposita richiesta entro il 30/09/2014 al protocollo generale dell'Ente;


- Preso atto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare, con regolamento, le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- Visto l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, il quale dispone che: *"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;
- Visto il Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti;
- Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allegato (quale parte integrante e sostanziale) alla "Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, avanzata dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per l'approvazione delle Piano finanziario per la determinazione delle tariffe TA.RI. 2014", di cui in oggetto;
- Considerato che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali relativo all'anno 2014 è stato differito al 31 luglio 2014;
- Visto quanto disposto, in argomento, dallo Statuto Comunale, dal vigente Regolamento Comunale di contabilità e dal D.Lgs. n. 267/2000;

ESPRIME

per quanto di sua competenza, parere favorevole all'adozione, da parte del Comune di Corbara, della "Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, avanzata dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per l'approvazione delle Piano finanziario per la determinazione delle tariffe TA.RI. 2014", per come prima richiamata e trasmessa.

Li, 20 giugno 2014.

L'ORGANO DI REVISIONE





COMUNE DI CORBARA

PROVINCIA DI SALERNO

C.A.P. 84010 - Tel. 081.913801
Fax 081.930056

Cod. Fisc. e Part. IVA 00335600656

Estratto - Verbale della Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 22 DEL 23/06/2014

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to DOTT. PIETRO PENTANGELO, Sindaco

IL SEGRETARIO

F.to DOTT. VITTORIO MARTINO

Copia in carta semplice per uso amministrativo.

Come dagli atti d'Ufficio, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Comunale in data 01 LUG. 2014 e vi rimarrà pubblicata per **15** giorni consecutivi fino al 16 LUG. 2014

Dalla Residenza Comunale, addì 01 LUG. 2014/

IL SEGRETARIO COMUNALE



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'